

NITEN ICHI RYU - STATUTO

TITOLO PRIMO : COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1. Denominazione e sede

È costituita una Associazione di promozione sociale denominata "NITEN ICHI RYU" La sede dell'Associazione è VIA MALANDRINO, 25 a VAL DELLA TORRE in provincia di Torino.
Il Consiglio Direttivo può deliberare con atto motivato il trasferimento della sede.

Art 2. Scopo sociale

L'Associazione non ha scopo di lucro. È apartitica, apolitica ed ha finalità' esclusivamente sociali e umanitarie. E' infatti costituita da cittadini liberamente associati e desiderosi di tradurre in impegno concreto il loro senso morale e civile.

L'Associazione si propone di: a) Contribuire allo sviluppo culturale e civile dei cittadini e alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani, alla pratica ed alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive; b) Favorire l'estensione di attività culturali, sportive, ricreative e di forme consortili tra associazioni e altre organizzazioni democratiche; e) Avanzare proposte agli enti pubblici, partecipando attivamente alle forme decentrate di gestione democratica del potere locale; d) Promuovere e gestire iniziative, servizi, attività culturali, sportive, ricreative atte a soddisfare le esigenze dei soci, anche organizzando un servizio interno di somministrazione di bevande e alimenti in favore esclusivo dei soli associati e degli aderenti ad altre associazioni che appartengano alle stesse organizzazioni nazionali di riferimento; e) Sviluppare, anche tramite collaborazioni con altri enti o associazioni in Italia e all'estero, iniziative intese a promuovere e sviluppare principi di solidarismo e di partecipazione democratica alla vita sociale, alla promozione socio-culturale di ogni espressione artistica, nonché a valori progressisti e liberali, riconosciuti quale tessuto ideale fondamentale dell'associazionismo; f) Istituire sedi secondarie, succursali, uffici, sia permanenti che temporanei, per la migliore organizzazione delle attività sul territorio e per la raccolta delle domande di adesione alle singole iniziative;g) Svolgere qualsiasi altra attività connessa ed affine a quelle sopraindicate, comunque utile alla realizzazione degli scopi associativi. Tra questi, a titolo meramente esemplificativo e senza pregiudizio di qualsiasi altro, si indicano: adesioni, partecipazioni, collaborazioni, affiliazioni ad altri enti ed organismi, che siano in linea con i principi dell'associazione e favoriscano il conseguimento degli scopi prefissati; stipula di contratti, di natura privatistica o pubblicistica, intesi ad assicurare l'attività dei propri associati ed aderenti; atti ed operazioni intese alla disponibilità in favore di altri enti, società, sia pubbliche che private, delle proprie strutture e capacità operative; atti di cogestione di particolari servizi ed iniziative; atti ed operazioni di partecipazione alle iniziative idonee a rafforzare e diffondere i principi associativi e in genere, della solidarietà morale dei cittadini; atti necessari a ricevere liberalità da destinarsi al migliore raggiungimento delle finalità associative.

Art. 3. Attività sociali

Per il raggiungimento dei propri scopi sociali l'Associazione potrà svolgere ogni tipo di attività culturale, ricreativa e del tempo libero

In particolare, l'Associazione promuove la diffusione, la conoscenza e la pratica delle arti marziali: laido, Kendo, Kyudo, Karate, Taiji Quan, Chi Kung.

L'Associazione potrà compiere qualsiasi operazione ritenuta opportuna per il

conseguimento dell'oggetto sociale, comprese le compra-vendite e le permutate di beni immobili e di beni mobili soggetti a registrazione; la stipulazione di mutui e la concessione di pegno o ipoteca relativamente ai beni sociali; la concessione di fideiussioni e altre malleverie.

Art. 4. Adesione ad enti di promozione, ed organismi nazionali ed internazionali.

L'Associazione accetta tutte le disposizioni statutarie di quelle associazioni, circoli od enti, sia nazionali che internazionali, alle quali deciderà di aggregarsi o affiliarsi per migliorare le attività istituzionali proprie e con le quali abbia finalità analoghe o complementari. In particolare, per il migliore raggiungimento dei propri scopi sociali l'Associazione potrà aderire ad un ente di promozione sportiva, avente finalità assistenziali ai sensi della legge n. 524 del 14/10/1974. Pertanto, potrà adottarne la tessera nazionale, osservarne lo statuto ed i regolamenti, così come ogni altra disposizione prevista dagli organismi nazionali e periferici dell'ente medesimo.

TITOLO SECONDO: GLI ASSOCIATI

Art. 5. Soci

Il numero dei soci è illimitato. Alla Associazione possono aderire tutti i cittadini italiani e stranieri di ambo i sessi, anche se minori. Per questi ultimi, la partecipazione alle attività associative dovrà essere di volta in volta autorizzata da un genitore o comunque da chi esercita la patria potestà. Il diritto di voto viene esercitato in maniera eguale da tutti gli associati dal compimento del diciottesimo anno di età. Fino al compimento della maggiore età il socio minore è rappresentato in tutti gli atti sociali da un genitore o da chi esercita la patria potestà

I soci con la domanda di iscrizione eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell'Associazione, salvo esplicita diversa richiesta scritta, che può essere presentata da ciascun associato in qualsiasi momento.

Art. 6. Modalità di ammissione

Per essere ammessi a soci è necessario presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo con l'osservanza delle seguenti modalità: o indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza; o dichiarare di accettare e di attenersi a quanto stabilito dal presente Statuto ed alle deliberazioni degli Organi Sociali. È compito del Presidente dell'Associazione o di altro membro del Consiglio Direttivo, a ciò appositamente delegato con atto deliberato dal Consiglio medesimo, valutare l'accettazione della domanda di ammissione a socio. La presentazione della domanda di ammissione, il contestuale versamento della quota sociale e l'accettazione della domanda danno diritto immediato a ricevere la tessera sociale, acquisendo quindi la qualifica di socio a tutti gli effetti. Nel caso la domanda venga respinta, l'interessato potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncia in via definitiva il Consiglio Direttivo nella sua prima convocazione. La tessera rilasciata al socio contestualmente al versamento della quota sociale ha valore per tutto l'anno associativo; essa è rinnovabile con il solo versamento della quota sociale entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo, senza presentazione di ulteriore domanda di ammissione. È pertanto, esclusa la temporaneità della partecipazione del socio alla vita associativa, così come richiesto dall'art. 5, comma 1, del D. Lgs. N. 460/97.

Art. 7. Diritti e doveri degli associati

Tutti i soci hanno uguale diritto di voto e di partecipazione alla vita associativa, in particolare per quanto riguarda l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti, la nomina degli organi direttivi, l'approvazione partecipare a tutte le manifestazioni indette dall'Associazione stessa, fermo restando il puntuale versamento delle quote associative.

I soci sono tenuti: 1. al pagamento annuale della quota sociale entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo. Il mancato pagamento nei termini fissati, dà diritto al Consiglio Direttivo di procedere all'esclusione del socio per morosità.

2. alla osservanza dello Statuto, e di eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.

Art. 8. Scioglimento del rapporto sociale

Lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ai singoli soci può avvenire per recesso volontario in qualsiasi momento, per causa di morte e per esclusione. Il socio può essere escluso quando non ottempera alle norme statutarie; arreca danni morali o materiali all'Associazione; danneggia l'immagine dell'Associazione con il suo comportamento sociale. L'esclusione da associato è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri con atto motivato. Dell'esclusione deve essere data comunicazione scritta al domicilio del socio escluso. L'esclusione ha effetto dal momento in cui il socio ne riceve comunicazione scritta. I soci esclusi per morosità possono essere riammessi dal Consiglio Direttivo dietro pagamento di una nuova quota di iscrizione. I soci esclusi possono ricorrere contro il provvedimento nella prima Assemblea, presentando ricorso scritto al Consiglio Direttivo, entro trenta giorni dalla comunicazione di esclusione. Chi recede dall'Associazione, per qualsiasi motivo, non ha diritto alcuno sul patrimonio.

Art. 9. Intrasmissibilità delle quote sociali

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, del D: Lgs. N. 460/97, tutte le quote sociali ordinarie e straordinarie e i contributi associativi versati dall'associato non sono trasmissibili, fatta eccezione per causa di morte, e non sono rivalutabili.

TITOLO TERZO : PATRIMONIO SOCIALE

Art. 10. Finanziamento dell' Associazione

Le spese occorrenti per il funzionamento dell'Associazione sono coperte dalle seguenti entrate: a) quote degli associati, che possono essere richieste: all'atto dell'ammissione; per il rinnovo annuale della tessera; quale contributo straordinario; a fronte di particolari attività svolte. Tutte le quote ordinarie e straordinarie non sono rivalutabili, né restituibili; b) entrate derivanti da eventuali lasciti e donazioni; e) erogazioni conseguenti agli stanziamenti eventualmente deliberati dallo Stato, dalle Regioni, da Enti Locali e da altri enti pubblici e/o privati; d) altre entrate, derivanti da occasionali o continuative attività commerciali svolte quale complemento e supporto dell'attività istituzionale.

Art. 11. Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è costituito: a) dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'Associazione; b) da lasciti e donazioni diverse; e) dall' eventuale fondo di riserva. Il

patrimonio sociale è indivisibile e pertanto gli associati non ne possono chiedere la divisione né pretendere la propria quota.

TITOLO QUARTO: ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Art. 12. Esercizio sociale

L'esercizio sociale dell'Associazione coincide di norma con l'anno solare, dal 1° gennaio al 31 dicembre. L'Assemblea può, con delibera motivata approvata dalla maggioranza dei presenti, modificare i termini della scadenza dell'esercizio annuale, adattandoli ai programmi e alle attività sociali.

Art. 13. deve presentare all'Assemblea dei soci il bilancio, sotto forma di rendiconto economico e finanziario, dell'esercizio medesimo. Il rendiconto, deve essere depositato presso la sede dell'Associazione almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Art. 14. Utili e residui attivi

Gli eventuali utili e residui attivi del bilancio devono essere devoluti come segue:a) il 10% al fondo di riserva;b) il rimanente a disposizione per iniziative di carattere assistenziale, culturale, sportivo o ricreativo in sintonia con gli scopi dell'Associazione, o per realizzare nuovi impianti o ammodernamenti delle attrezzature e struttura sociali esistenti.

Art. 15. Divieto di distribuzione degli utili

È fatto divieto di distribuire tra i soci anche in modo indiretto utili, residui attivi e avanzi di gestione durante la vita dell'Associazione, fatta eccezione per quanto fosse diversamente stabilito dalla legge.

TITOLO QUINTO :AMMINISTRAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 16. Organi sociali

Gli organi sociali dell'associazione sono costituiti da: l'Assemblea dei soci; il Consiglio Direttivo; il Presidente.

Art. 17. L'Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.L'Assemblea è convocata con annuncio scritto inviato al domicilio di ogni socio, o tramite affissione in bacheca, almeno dieci giorni prima della data convenuta.L'Assemblea è convocata dal Presidente, oppure ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Essa, inoltre,deve essere convocata entro i venti giorni successivi alla richiesta scritta di almeno un terzo del totale dei soci aventi diritto al voto. Nella richiesta di convocazione, i richiedenti dovranno esprimere per iscritto le materie da trattare e le eventuali proposte che essi intendono presentare.L'Assemblea deve inoltre essere convocata per:o l'elezione del Consiglio Direttivo e degli altri eventuali organi previsti dallo Statuto, ogni quattro anni;o la discussione e le deliberazioni eventuali concernenti ogni altro argomento non riconducibile alla competenza degli altri organi dell'associazione;o le modifiche statutarie;o lo scioglimento dell'Associazione.Le Assemblee

sono presiedute dal Presidente dell'Associazione, o da altro associato in Sua assenza. L'Assemblea è idonea a deliberare quando sia stata regolarmente convocata e, in prima convocazione siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto. Trascorsa mezz'ora da quella fissata per la prima convocazione, l'Assemblea si intende riunita in seconda convocazione ed idonea a deliberare, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati ed aventi diritto al voto. Ogni socio ha diritto ad un voto. Per esercitare il proprio diritto all'elettorato attivo e passivo il socio deve essere in regola con il versamento delle quote sociali e di ogni altro contributo eventualmente dovuto all'Associazione. Ogni socio può farsi rappresentare per delega scritta da un altro socio. Ogni socio può ricevere più deleghe, purché il delegante sia in regola con il versamento delle quote sociali. Ogni socio può essere eletto a ricoprire qualsiasi carica prevista dal presente Statuto. Di ogni Assemblea viene redatto un verbale a cura del Segretario, a ciò preposto dal Presidente od i chi ne fa le veci, scegliendolo tra i presenti, anche non soci. Il verbale, firmato dal Presidente dell'Assemblea e da chi lo ha redatto, viene conservato agli atti dell'Associazione e ogni socio può prenderne visione

Art. 18. II Consiglio Direttivo: compiti e funzioni.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di realizzare gli scopi sociali. In particolare, e senza che la seguente elencazione debba intendersi limitativa, ha le seguenti attribuzioni, facoltà e funzioni. Redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto e favorire la partecipazione dei sociale attività dell'Associazione. Redigere regolamenti nel rispetto dei principi fondamentali dello Statuto ed emanare qualsiasi normativa o disposizione ritenuta opportuna per il buon funzionamento dell'Associazione. Prendere tutte le deliberazioni occorrenti per l'amministrazione e la conduzione dell'attività associativa, inclusi l'assunzione, il licenziamento ed ogni altro atto dovuto nei confronti del personale dipendente e degli eventuali collaboratori retribuiti. Redigere il bilancio dell'Associazione. Stabilire l'importo delle quote associative. Determinare i corrispettivi per le diverse prestazioni offerte dall'Associazione e fissarne le modalità di pagamento. Decidere in maniera inappellabile in merito all'accoglimento delle domande di ammissione all'Associazione da parte degli aspiranti soci.

Art. 19. Il Consiglio Direttivo: modalità di elezione, composizione e funzionamento

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ogni quattro anni, così come fissato dall'art. 17. Esso è composto da un numero minimo di tre membri, scelti tra i soci in regola con tutti gli adempimenti statutari e rieleggibili nel tempo. Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente, e può attribuire ad altri consiglieri incarichi specifici da svolgere in collaborazione con il Presidente. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso da far pervenire a ciascun consigliere, anche in modo informale, con almeno tre giorni di anticipo sulla data della riunione. Esso deve essere riunito almeno ogni sei mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio su richiesta scritta della maggioranza dei suoi membri. Qualsiasi convocazione del Consiglio dovrà comunque contenere l'elencazione delle materie da trattare. Le riunioni del Consiglio sono valide purché sia presente la maggioranza dei suoi componenti. Sono presiedute dal Presidente e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti. In caso di parità, è prevalente il voto del Presidente. I Consiglieri sono tenuti sul loro onore a mantenere segrete le discussioni e le opinioni espresse all'interno del Consiglio. Di tutte le riunioni del Consiglio Direttivo deve essere tenuto verbale, sottoscritto dai presenti e contenente la sintesi degli argomenti trattati e le deliberazioni assunte.

Art. 20. Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione. Presiede e convoca l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, firmandone i relativi verbali, ed ha la responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate dagli organi predetti, assicurando lo svolgimento organico ed unitario dell'attività dell'associazione. Il Presidente sovrintende inoltre la gestione amministrativa ed economica dell'associazione, di cui firma gli atti.

TITOLO SESTO: DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 21. Controversie tra gli associati

Qualunque controversia dovesse insorgere tra gli associati con riferimento alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione di questo Statuto, verrà rimessa ad un Collegio di arbitri, i quali giudicheranno secondo diritto ma senza alcuna formalità di procedura, fermo il rispetto del contraddittorio. Gli arbitri verranno nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai due così nominati e, in caso di disaccordo, dal Presidente dell'Associazione. Ove le parti in lite fossero più di due, si provvederà alla nomina di un arbitro da ciascuna delle parti e di altri due arbitri e di altro arbitro (per consentire che il Collegio abbia comunque componenti in numero dispari) dalle parti in lite o, in caso di disaccordo, dal Presidente dell'Associazione che provvederà anche a stabilire l'arbitro con funzione di presidente del Collegio.

Art. 22. Scioglimento dell'associazione

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

Art. 23. Devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra associazione avente analoghe finalità, oppure a fini di pubblica utilità, secondo quanto stabilito dalle norme vigenti.

Art. 24. Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia agli artt. 36 e segg. del Codice Civile e in quanto applicabili per identità di ratio alle norme sulle associazioni riconosciute.